

Allegato "A" al rep. 2326 racc. 1667

**STATUTO**

**ASSOCIAZIONE**

**"MOTORVEHICLE UNIVERSITY OF EMILIA ROMAGNA"**

**"MUNER"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO**

**- ARTICOLO 1 - Denominazione**

1.1 È costituita un'Associazione denominata "MOTORVEHICLE UNIVERSITY OF EMILIA ROMAGNA", in sigla "MUNER".

1.2 L'Associazione è apartitica e apolitica e svolge la propria attività senza fini di lucro.

**- ARTICOLO 2 - Sede**

2.1 L'Associazione ha sede in Modena.

2.2 Con decisione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

**- ARTICOLO 3 - Durata**

L'Associazione ha durata di 12 (dodici) anni.

Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**- ARTICOLO 4 - Scopo**

4.1 L'Associazione ha come scopo il potenziamento dell'innovazione dell'Emilia-Romagna nell'ambito del settore "Automotive" e della relativa componentistica, incluso il settore "Motor e Motorsport" (qui di seguito "il Settore"),

attraverso una efficace sinergia tra Università, Enti di Ricerca e Industria, in coerenza con gli obiettivi e le priorità tecnologiche della "Strategia di Specializzazione Intelligente", la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa nel Settore, per la formazione di profili professionali in grado di competere sul mercato del lavoro presente e futuro e di favorire la crescita del sistema dell'innovazione nella filiera regionale nel contesto della competizione internazionale.

L'Associazione potrà sviluppare attività di raccolta fondi, orientamento agli studenti e raccordo con i portatori di interessi per potenziare l'offerta formativa riguardante il Settore.

4.2 Per il conseguimento delle proprie finalità,

l'Associazione potrà tra l'altro:

- accedere a qualsiasi forma di finanziamento;
- promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- coordinare gli attori del processo di promozione della formazione nell'ambito del Settore;
- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

**- ARTICOLO 5 - Partecipazione**

5.1 L'Associazione è costituita da Soci Fondatori e Soci Ordinari e può avere un numero illimitato di soci.

5.2 Subordinatamente alle procedure specificate nel presente Statuto, possono iscriversi come Soci i soggetti che nella domanda di adesione all'Associazione dichiarino, attraverso un proprio legale rappresentante, di condividere gli scopi dell'Associazione, di conoscere il presente Statuto e di assumerne gli oneri.

Possono essere soci dell'Associazione le seguenti tipologie di soggetti:

- Università ed Enti pubblici;
- imprese, incluse start-up innovative, che operino nell'ambito del Settore;
- enti privati che perseguano finalità coerenti con lo scopo dell'Associazione.

**- ARTICOLO 6 - Domanda di adesione**

6.1 Le richieste di adesione all'Associazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo, che le propone all'Assemblea.

6.2 L'Assemblea delibera sull'ammissione a Socio, sentita la relazione e il parere del Consiglio Direttivo.

6.3 La qualità di Socio decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte dell'Assemblea.

**- ARTICOLO 7 - Diritti e doveri dei soci**

7.1 I soci si suddividono in Fondatori e Ordinari.

7.2 I Soci Fondatori in regola con il pagamento della

quota annuale hanno il diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea;

- esprimere il diritto di voto in Assemblea;

- ricevere i verbali delle sedute dell'Assemblea;

- essere periodicamente informati su attività ed iniziative

dell'Associazione;

- individuare il proprio rappresentante in seno al Consiglio

Direttivo;

- partecipare alle attività dell'Associazione che rientrino

nella loro competenza.

7.3 I Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota

annuale hanno diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea;

- esprimere il diritto di voto in Assemblea;

- ricevere i verbali delle sedute dell'Assemblea;

- candidare un proprio rappresentante nel Consiglio

Direttivo;

- essere periodicamente informati su attività ed iniziative

dell'Associazione;

- partecipare alle attività dell'Associazione che rientrino

nella loro competenza.

7.4 Tutti i Soci sono obbligati a:

- versare la quota annuale;

- fornire reciproca collaborazione per il perseguimento

dello scopo di cui al precedente articolo 4;

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e

le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

- non compiere atti che possano danneggiare moralmente o

materialmente l'Associazione.

#### **- ARTICOLO 8 - Rinnovo, recesso ed esclusione del socio**

8.1 La qualità di Socio si intende tacitamente prorogata

per ogni esercizio successivo, qualora il Socio non presenti

al Consiglio Direttivo comunicazione di recesso da inviare

mediante posta elettronica certificata o qualunque altro

mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con

efficacia al 31 dicembre dell'anno stesso.

8.2 La qualità di Socio si perde, oltre che per recesso e,

nel caso di enti o Fondazioni, per scioglimento, anche per

esclusione. Può essere escluso il Socio che:

- non abbia versato la quota annuale associativa entro i

termini previsti dalla delibera assembleare, e trascorsi

trenta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento;

- non abbia osservato le disposizioni del presente Statuto,

di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi

Sociali;

- sia stato escluso dalla possibilità di contrarre con la

Pubblica Amministrazione;

- sia sottoposto a liquidazione, fallimento o altre

procedure concorsuali.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci, senza

computarsi nel quorum il voto del Socio escludendo, e

comunicata al socio il quale può ricorrere all'autorità

giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata

notificata la deliberazione.

L'esclusione ha effetto immediato dalla notifica del

provvedimento di esclusione.

8.3 La partecipazione all'Associazione non è trasferibile.

I Soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato

di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la

restituzione dei contributi versati e non possono vantare

alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

##### **- ARTICOLO 9 - Organi dell'associazione**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei conti, se nominato.

##### **- ARTICOLO 10 - Assemblea dei soci**

10.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci

(in persona dei rispettivi legali rappresentanti o loro

delegati) in regola con il pagamento della quota associativa

dovuta all'Associazione.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o

video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali

deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

segretario della riunione, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

regolarmente gli interventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti

posti all'ordine del giorno.

10.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea

conferendo apposita delega scritta, ma in ogni caso ciascun

delegato non può rappresentare più di tre Soci.

10.3 I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta

all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio, con

comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica

certificata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima

di quello stabilito per l'adunanza e contenente

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza

per la prima e seconda convocazione e degli argomenti

all'ordine del giorno.

10.4 In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata

con un preavviso di tre giorni lavorativi e con l'osservanza

delle altre modalità di cui al presente articolo.

10.5 L'Assemblea deve essere convocata con le medesime

modalità quando ne facciano richiesta per iscritto i Soci,

secondo quanto previsto dall'articolo 20 del codice civile,

oppure un terzo del Consiglio Direttivo, ovvero ancora il

Revisore dei Conti (se nominato).

10.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità

alla legge ed allo Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché

non intervenuti o dissenzienti.

10.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato,

o dal soggetto designato contestualmente da tutti gli

intervenuti.

10.8 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario,

incaricato di redigere il verbale d'Assemblea.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

10.9 L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- elegge il Consiglio Direttivo;

- delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei soci su



	proposta del Consiglio Direttivo;	
	- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il	
	programma delle attività dell'Associazione;	
	- approva la relazione annuale ed il bilancio consuntivo;	
	- può eleggere il Revisore e ne determina il relativo	
	compenso (se nominato);	
	- su proposta del Consiglio Direttivo, delibera, entro il 30	
	novembre dell'anno in corso e con riferimento all'esercizio	
	successivo, sull'entità della quota di associazione che i	
	Soci sono tenuti a corrispondere annualmente per le attività	
	ed il funzionamento dell'Associazione e sull'eventuale	
	modifica della stessa;	
	- delibera su ogni altro argomento che il presente Statuto o	
	la legge riservino alla sua competenza, nonché su quelli che	
	il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.	
	<u>10.10</u> L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione	
	con la presenza di almeno la metà dei Soci ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda	
	convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la	
	presenza di almeno un terzo dei Soci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le delibere dell'assemblea ordinaria concernenti	
	l'ammissione dei nuovi soci e l'esclusione dei soci, devono	
	essere adottate, su proposta del Consiglio direttivo, con un	
	quorum deliberativo che rappresenti, oltre alle maggioranze	

innanzi prescritte per l'assemblea di prima o seconda convocazione, anche la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

10.11 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, determinandone le modalità, nomina i liquidatori e ne fissa i poteri.

10.12 Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria.

10.13 Per le modifiche di statuto e per la proroga della durata dell'Associazione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei Soci ed in seconda convocazione la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei Soci; le delibere devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi dei presenti, che rappresentino altresì anche la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

La delibera di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio deve essere adottata con un quorum costitutivo e deliberativo di almeno i tre quarti di tutti i Soci e che rappresenti altresì anche la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

**- ARTICOLO 11 - Consiglio direttivo**

11.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un rappresentante per ciascuno dei Soci Fondatori, nonché da un rappresentante dei Soci Ordinari. Il rappresentante dei Soci Ordinari è proposto ed eletto esclusivamente dagli stessi Soci Ordinari con deliberazione a maggioranza relativa.

11.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e ciascun membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea provvederà alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, fatta salva la possibilità di cooptazione del nuovo membro nell'ambito dello stesso organo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri, con convocazione scritta ed inviata, mediante posta elettronica certificata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

11.3 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo siano validamente svolte per video conferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il segretario onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

11.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

11.5 Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

11.6 Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione finanziaria dell'Associazione, inclusa l'approvazione di contratti e convenzioni finalizzate agli scopi dell'Associazione;
- predispone ed approva il bilancio preventivo, entro il mese di novembre di ciascun anno;

	- predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- elegge al proprio interno il Presidente;	
	- propone all'Assemblea per la relativa approvazione il	
	programma di attività dell'Associazione;	
	- valuta le domande di adesione di nuovi Soci e le trasmette	
	all'Assemblea per la votazione;	
	- determina e sottopone all'Assemblea per l'approvazione	
	l'entità delle quote associative annuali;	
	- propone all'Assemblea l'esclusione di un Socio;	
	- assume decisioni di ordinaria o straordinaria	
	amministrazione che il presente Statuto o la legge non	
	attribuiscono ad altri Organi;	
	- può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più	
	consiglieri delegati, determinando i limiti della delega.	
	<u>11.7</u> Non è prevista alcuna remunerazione né rimborso spese	
	per i membri del Consiglio Direttivo.	
	<b>- ARTICOLO 12 - Presidente</b>	
	<u>12.1</u> Il Presidente:	
	- rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi e	
	in giudizio;	
	- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;	
	- assicura la gestione ordinaria e straordinaria nei limiti	

delle deleghe autorizzate dal Consiglio Direttivo;

- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica entro un termine massimo di due mesi;

- può nominare il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento del Presidente;

12.2 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo tra i membri espressione dei Soci Fondatori e all'occorrenza può essere revocato con le stesse modalità. In caso di revoca o dimissioni del Presidente in carica è nominato un nuovo Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.

#### **- ARTICOLO 13 - Revisore dei conti**

13.1 Le attività di revisione dei conti possono essere svolte da un Revisore, qualora nominato dall'Assemblea, determinando nella medesima occasione il suo compenso.

13.2 Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, verifica la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio giudizio sui bilanci.

Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore riferisce al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, almeno una volta l'anno e ogni volta in cui sia richiesto di farlo da tali organi.

13.3 Il Revisore ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

13.4 Il Revisore deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**- ARTICOLO 14 - Regolamenti**

Per la attuazione specifica delle norme contenute nel presente statuto, potranno essere formulati appositi "Regolamenti" predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

**TITOLO IV**

**MEZZI FINANZIARI ED ESERCIZIO SOCIALE**

**- ARTICOLO 15 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative versate annualmente dai Soci;
- da donazioni, contributi, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi;
- contributi dello Stato, Enti o Istituzioni Pubbliche;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità;
- da proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- da ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
- da fondi di riserva che derivano da eccedenze di bilancio.

**- ARTICOLO 16 - Quota associativa annuale**

16.1 La quota associativa annuale deve essere versata obbligatoriamente dai Soci entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio.

16.2 I Soci che recedano dall'Associazione saranno tenuti a pagare la quota associativa annuale per l'intero esercizio in cui hanno esercitato il recesso.

#### **- ARTICOLO 17 - Esercizio sociale**

17.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale, documenti che dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei 30 giorni che precedono la data dell'assemblea stessa.

#### **- ARTICOLO 18 - Avanzi di gestione**

18.1 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

18.2 Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione della finalità dell'associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **- ARTICOLO 19 - Riservatezza**



Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio ad un altro o all'Associazione per il perseguimento degli scopi dell'Associazione non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

**- ARTICOLO 20 - Scioglimento dell'associazione**

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci, che rappresentino altresì anche la maggioranza assoluta dei soci fondatori.

20.2 L'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori in caso di scioglimento dell'Associazione.

20.3 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

**- ARTICOLO 21 - Controversie**

La risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte nell'ambito dell'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente è devoluta all'autorità giudiziaria. Sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

**- ARTICOLO 22 - Rinvio al codice civile**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e la legislazione nazionale vigente in materia di associazioni.

Varano de' Melegari (PR) ventidue luglio duemilaventi.

F.to: Andrea Pontremoli

Alberto de Torres, notaio - sigillo